

COMUNE DI TAGGIA

STATUTO

Delibera n. 1 del 9/3/2000.

PARTE I

PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

(Autonomia del Comune)

1. Il Comune di Taggia è l'Ente locale che rappresenta la comunità residente nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'autonomia della comunità è riconosciuta dalla Costituzione e regolata dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa.
4. Il Comune ha altresì autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. L'autonomia impositiva, nell'ambito dei predetti limiti, potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che versino in condizioni di particolare bisogno.

ART. 2

(Finalità)

1. Il Comune, ispirandosi ai principi della Costituzione Repubblicana, esercita le proprie funzioni con l'intento di salvaguardare, promuovere e sviluppare i valori e gli interessi della collettività locale, nel rispetto della propria identità storica e culturale e nella considerazione delle esigenze personali e comunitarie derivanti dalla evoluzione sociale, politica ed economica.
2. A tal fine il Comune tutela la persona, rimuove gli ostacoli alla sua crescita singola e comunitaria, riconosce il ruolo fondamentale della famiglia ed assume iniziative per la sua integrità, assicura condizioni di uguaglianza sostanziale tra i propri cittadini, promuove la migliore qualità della vita attraverso un efficiente sistema di servizi sociali, economici, culturali e sportivi, nonché una razionale utilizzazione del proprio territorio.
3. Nel quadro di tali obiettivi il Comune:
 - a) cura l'ordinata convivenza dei cittadini; tutela i più deboli e svantaggiati; promuove le pari opportunità tra uomo e donna con specifiche azioni positive; opera per assicurare il diritto alla casa, allo studio, al lavoro ed alla salute; pone

in atto strumenti idonei a garantire serene e civili condizioni di esistenza agli anziani, nonché a favorirne l'attiva partecipazione alla vita della comunità; assume opportune iniziative, anche in collaborazione con gli Organismi istituzionali e con le realtà scolastiche, culturali, sportive e del volontariato, per prevenire e combattere i fenomeni che, provocando devianza e disadattamento nei giovani, ne impediscono l'equilibrata formazione ed il concreto inserimento nella società; opera per favorire la soluzione dei problemi dell'infanzia ed il soddisfacimento delle esigenze dei bambini, quali lo sviluppo psico-fisico, culturale ed etico-sociale;

b) collabora con tutti gli Organismi che perseguono finalità sociali nella comunità; garantisce la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica; assicura la trasparenza degli atti amministrativi; valorizza l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione fra i cittadini, la loro responsabilità nella conduzione dei servizi, la funzionalità dei servizi stessi;

c) conserva, recupera e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale e linguistico, le consuetudini civili e religiose, gli usi e costumi della comunità; fornisce il necessario appoggio agli Enti, istituzioni, associazioni che operano per conservare e rivitalizzare le tradizioni locali; instaura rapporti con la scuola per portare a conoscenza degli studenti la storia e la parlata ligure locale;

d) nel rispetto dei valori di solidarietà umana, sempre presenti nella storia della comunità, opera per il superamento di qualsiasi discriminazione fra gli individui, anche nella prospettiva dell'integrazione multietnica e ferma restando la parità di diritti e doveri prevista dalle normative nazionali e locali; recepisce inoltre le politiche di cooperazione internazionale e di unità europea ed in tale ambito contribuisce in particolare all'integrazione culturale ed economica del territorio delle Alpi Marittime;

e) promuove l'armonico assetto della città, la valorizzazione dei centri storici e delle frazioni, l'organizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio, salvaguardando le sue caratteristiche naturali e perseguendo la riqualificazione ambientale, con specifico riferimento alla ricostituzione e conservazione del patrimonio boschivo, nonché alla tutela delle caratteristiche qualitative del mare, dei corsi d'acqua e delle fonti di approvvigionamento idrico. Anche attraverso l'uso corretto del territorio, guida le trasformazioni economiche verso l'affermazione e l'incentivazione del turismo produttivo, della floricoltura qualificata, dell'attività artigianale e commerciale, della piccola impresa, agisce per il recupero e la tutela dell'olivicoltura tradizionale, con particolare riferimento all'oliva taggiasca. In particolare predispone gli strumenti necessari per lo sviluppo equilibrato delle attività produttive nella piana di Taggia, apprestando idonee strutture e servizi, secondo un modello non lesivo dei valori ambientali e territoriali.

ART. 3

(Funzioni)

1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative di precipuo interesse comunale, che non siano espressamente riservate ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune può esercitare le sue funzioni anche in collaborazione con altri

Comuni o con la Provincia, con l'intento di perseguire l'economicità di gestione, nonché la razionalizzazione e lo sviluppo dei servizi ai cittadini.

3. Il Comune esercita altresì le funzioni statali, regionali e provinciali ad esso delegate o attribuite, sempre che siano assicurate congrue risorse per la loro gestione ed assume, nel contempo, l'impegno a promuovere tutte le iniziative più idonee per dotarsi dei mezzi finanziari e delle strutture di supporto necessarie per garantire una efficace gestione delle dette funzioni.

4. Le funzioni di cui ai precedenti commi sono esercitate secondo il principio di sussidiarietà.

5. Le stesse possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

ART. 4

(Territorio, sede, stemma e gonfalone)

1. Il territorio del Comune di Taggia confina con i Comuni di Riva Ligure, Sanremo, Ceriana, Badalucco, Castellaro, Pietrabruna e Dolcedo.

2. Il Comune ha sede in via San Francesco, numero 441.

3. Gli Organi elettivi si riuniscono nella sede comunale. In casi particolari e per particolari esigenze possono riunirsi in luoghi diversi.

4. Il Comune ha stemma e gonfalone raffigurati come segue:

a) Stemma ufficiale:

scudo sannitico antico con campo giallo e croce rossa, portante ai quattro settori le lettere T.A.Y.A. ed al centro della croce la lettera minuscola b (delimitata da due piccole croci laterali), in modo da formare la parola T.A.B.Y.A.; corona turrata sopra lo scudo, completata ai lati con un ramo di alloro ed un ramo di quercia intrecciati;

b) Gonfalone:

drappo giallo attraversato in tutta la sua lunghezza e larghezza dalla croce rossa, portante le cinque lettere T.A.B.Y.A. disposte come nello stemma sopra descritto.

5. Il Patrono di Taggia è la Madonna Miracolosa.

ART. 5

(Albo pretorio)

1. Nel palazzo comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai

cittadini.

2. Il Segretario Comunale è responsabile della pubblicazione.

ART. 6

(Polizia municipale)

1. Il Comune, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il servizio di polizia municipale. A tal fine può istituire il Corpo di Polizia Municipale, disciplinandone l'ordinamento, l'organizzazione e lo stato giuridico del personale con apposito Regolamento.

PARTE II

ORDINAMENTO

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

ART. 7

(Organi)

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CAPO I

IL CONSIGLIO

ART. 8

(Competenza)

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo dell'attività comunale ed esercita il controllo politico-amministrativo. Promuove la presenza di entrambi i sessi negli Organi Collegiali del Comune, nonché degli enti, nelle aziende e nelle istituzioni da esso dipendenti"

2. In particolare, delibera sui seguenti atti fondamentali previsti dalla legge e dal presente Statuto:

a) gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici e le relative varianti, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante

organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative e societarie;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli Organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi gestiti dal Comune in maniera diretta o nelle altre forme previste dalla legge o dallo Statuto;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la decadenza dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge. In tutti i casi in cui i componenti da nominare siano più di due, è garantita la presenza della minoranza.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre da parte della Giunta Comunale alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Consiglio Comunale si avvale della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari.

5. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, per quanto non disposto dalla legge e dal presente Statuto, sono disciplinati da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 9

(Sessioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno e sono convocate dal Sindaco, di norma su richiesta della Conferenza dei Capigruppo.
3. Le sessioni straordinarie sono convocate dal Sindaco, oltreché per propria determinazione, su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3 del presente articolo.

ART. 10

(Funzionamento)

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco. La prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento; sono valide se interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati all'Ente. La seduta di seconda convocazione, da tenersi entro otto giorni dalla seduta deserta o disciolta per mancanza del numero legale, è valida se intervengono almeno quattro Consiglieri.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti, salvo diversa determinazione della legge e dello Statuto. Le schede bianche e nulle sono calcolate nel numero dei votanti.
4. La votazione è palese; le votazioni su persone sono a scrutinio segreto.
5. Nessuna proposta può essere discussa se non è stata depositata prima della seduta nella sala delle adunanze con congruo anticipo, secondo modalità da stabilirsi nel regolamento.
6. Di ogni seduta del Consiglio è curato dal Segretario apposito verbale, le cui modalità di redazione e di tenuta sono definite dal regolamento. Il processo verbale è approvato dal Consiglio nella successiva riunione.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre i 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.39, comma 1, lettera b),

numero 2 della legge 142/90.

8. I Consiglieri sono dichiarati decaduti se non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio.

La proposta di decadenza deve essere notificata al Consigliere interessato almeno nel decimo giorno precedente quello della seduta ed il Consigliere può addurre motivi e documentazione che saranno valutati dal Consiglio.

9. E' Consigliere anziano il componente del Consiglio che ha conseguito nell'elezione il maggior numero complessivo di suffragi; in caso di parità di voti colui che è più avanzato in età.

ART. 11

(Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti con compiti preparatori in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte al Consiglio.

2. Il Consiglio può avvalersi, in casi particolari e con determinazione di tempi e di obiettivi, di Commissioni temporanee e/o speciali, composte anche da non Consiglieri, per fini di indagine, inchiesta e studio su materie di interesse dell'Ente.

2 bis. La Commissione Consiliare che tratta gli affari generali assume anche le funzioni di controllo e di garanzia, con assunzione della presidenza, qualora eserciti tali funzioni, da parte di un rappresentante delle minoranze.

3. Le Commissioni, di cui al comma 1 del presente articolo, sono formate su base proporzionale ai Gruppi presenti in Consiglio.

3 bis. Le Commissioni di cui ai precedenti commi possono essere costituite altresì da un Consigliere per ciascun Gruppo, purchè ogni componente esprima, in caso di votazione, tanti voti quanti sono i Consiglieri del Gruppo rappresentato.

4. Le Commissioni possono ordinare l'esibizione di atti e documenti, convocare funzionari e responsabili degli uffici, avvalersi di esperti.

5. Il Regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo e disciplina anche le forme di pubblicità dei lavori come stabilito dal 4° comma dell'art. 31 della legge 142/90.

ART. 12

(Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo)

1. I Consiglieri sono organizzati in Gruppi cui sono assicurati mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

I Consiglieri, entro dieci giorni dalla loro convalida, dichiarano, secondo le

norme del regolamento, a quale Gruppo Consiliare intendano aderire.

3. Ogni Gruppo rappresentato nel Consiglio esprime un Capogruppo. In caso di mancata designazione o di assenza non accompagnata dall'indicazione di un sostituto, le funzioni del Capogruppo vengono svolte da colui che ha riportato il maggior numero di voti nella propria lista.

4. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari, costituita ai sensi del presente articolo, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile; su richiesta, previa indicazione dell'ordine del giorno, della Giunta o di uno dei Capigruppo Consiliari.

5. In particolare, la Conferenza dei Capigruppo determina la programmazione dei lavori e la predisposizione dei calendari delle sessioni ordinarie di attività del Consiglio; inoltre si esprime in ordine alla soluzione di quesiti di procedura o di interpretazione delle norme del regolamento consiliare.

6. Il regolamento prevede le relative modalità di funzionamento.

ART. 13

(Prerogative dei Consiglieri)

1. I Consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto senza vincolo di mandato.

2. Il Consiglio dispone gli strumenti necessari e le modalità regolamentari per il pieno ed ordinato esercizio delle funzioni di iniziativa e di controllo dei Consiglieri.

3. I Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento, hanno diritto di intervento nella discussione, di emendamento e di voto nonché di interrogazione e di mozione.

4. L'interrogazione è rivolta da uno o più Consiglieri al Sindaco, in forma scritta e a mezzo del Segretario Comunale, per conoscere se un fatto sia vero, quale sia la motivazione di un atto o di una omissione dell'Amministrazione, quali provvedimenti il Comune intenda prendere in relazione ad un determinato oggetto. All'interrogazione deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento o, se richiesto, risposta orale nel primo Consiglio utile.

5. La mozione è un motivato giudizio o una espressione di volontà rivolta alla Giunta su una determinata questione, da sottoporre al voto del primo Consiglio utile.

6. I Consiglieri hanno diritto di accedere agli uffici e servizi del Comune e degli Enti ed Organismi dipendenti ed alle informazioni in loro possesso, nonché, congiuntamente, nel numero di legge, di attivare il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta relativamente alle tipologie di atti indicati dalla legge.

7. Almeno un quinto dei Consiglieri può richiedere la convocazione del Consiglio presentando formale proposta di delibera o di mozione da iscrivere all'ordine del giorno. Le proposte che comportano oneri finanziari debbono prevedere la

copertura di bilancio ed il Sindaco deve curare che siano sottoposte al Consiglio con il corredo dei pareri di legge.

8. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

9. In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave l'Ente richiederà al Consigliere tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

10. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, qualora i Consiglieri lo richiedano, è possibile trasformare il gettone di presenza in una indennità di funzione così come previsto dall'art. 23, comma 5 della legge 3.8.99, N. 265.

CAPO II

LA GIUNTA

ART. 14

(Composizione)

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la convoca e presiede, e da un massimo di sette Assessori.

2. Onde garantire alla Giunta utili apporti tecnici e professionali per il miglior assolvimento delle sue funzioni, possono essere eletti Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in misura non superiore ad uno, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di comprovate competenze amministrative e che non siano stati candidati a Consigliere Comunale nelle ultime elezioni.

3. Gli Assessori esterni partecipano anche alle riunioni del Consiglio con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto.

4. Non possono contemporaneamente fare parte della Giunta ascendenti e discendenti, adottati ed adottanti, fratelli, coniugi e affini di primo grado.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

ART. 15

(Elezione)

1. La Giunta è nominata dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella

prima seduta successiva alle elezioni.

ART. 16

(Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.
3. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto, affinché provveda alla convocazione nei modi e termini stabiliti dall'articolo 36, comma 4, della legge 8 giugno 1990, numero 142.
4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio.

ART. 17

(Cessazione di singoli componenti della Giunta)

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco e sono senz'altro perfette ed immediatamente efficaci, ed altresì irrevocabili, per il solo fatto della presentazione.
3. La revoca degli Assessori è disposta dal Sindaco con atto motivato.
4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. La decadenza e tutti i casi di cessazione dalla carica sono dichiarati dal Sindaco.
6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 18

(Competenza)

1. La Giunta è l'Organo di governo del Comune, al quale competono gli atti di amministrazione non espressamente attribuiti dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio, al Sindaco, al Segretario, al Direttore Generale, ai Dirigenti.

1-bis. Adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. La Giunta propone al Consiglio, per la deliberazione, gli atti fondamentali di sua competenza, ne promuove l'attività, ed attua gli indirizzi generali da questo proposti.

3. La Giunta è politicamente responsabile dell'attuazione delle deliberazioni consiliari attraverso l'organizzazione amministrativa dell'Ente.

4. Su proposta del Segretario o del Direttore Generale nomina i responsabili dei procedimenti verso i cittadini.

5. La Giunta, per rendere efficace il potere di indirizzo e di controllo del Consiglio, riferisce allo stesso con relazioni scritte semestrali sull'attività svolta e privilegia la sottoposizione al Consiglio di atti generali in luogo di molteplici atti specifici.

ART. 19

(Funzionamento)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte degli Assessori.

2. La Giunta esercita le sue funzioni collegialmente.

3. Il Sindaco può conferire agli Assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza, relativamente a settori omogenei di attività amministrativa, nonché specifici, determinati e temporanei incarichi interni o esterni. Degli stessi è data comunicazione al Consiglio.

4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti. Le sue sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della stessa.

5. Il Segretario, il Direttore Generale, i dirigenti o i responsabili dei servizi, per quanto di competenza, possono rivolgere proposte scritte. Oltre al Segretario, che vi partecipa, possono essere chiamati alle sedute di Giunta i funzionari responsabili dei servizi, per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza.

6. L'organizzazione ed il funzionamento della Giunta, per quanto non disposto dal presente Statuto, sono stabiliti dalla Giunta stessa con proprio regolamento interno.

CAPO III

IL SINDACO

ART. 20

(Elezione e cessazione dalla carica)

1. Il Sindaco è eletto con suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, con le modalità previste dalla legge.
2. Il Sindaco cessa dalla carica per le cause previste dalla legge o per dimissioni.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

ART. 21

(Competenze)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile del Comune e, quale capo dell'Amministrazione, rappresenta il Comune, ne presiede gli Organi, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi; coordina gli Organi del Comune, gli Enti ed Organismi dipendenti e le rappresentanze esterne, sulla base degli indirizzi del Consiglio.

2. In particolare il Sindaco:

a) convoca e presiede il Consiglio, la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, ne fissa l'ordine del giorno e ne assicura il regolare svolgimento;

a-bis) Entro **sessanta** giorni dalla prima seduta successiva alle elezioni, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

b) tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni; riceve, a mezzo del Segretario, le interrogazioni, le mozioni e le richieste dei Consiglieri e ne cura le risposte e gli atti conseguenti;

c) può conferire deleghe, senza rilevanza esterna, su materie od attività specifiche o per un tempo limitato, a Consiglieri Comunali, quando ne ritenga la necessità e l'utilità;

d) dirige l'attività della Giunta e ne garantisce la rispondenza agli indirizzi del Consiglio; coordina le sovrintendenze di settore delegate agli Assessori, delle quali è politicamente responsabile; revoca con atto motivato gli assessori e provvede alla loro sostituzione se dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa;

e) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

f) indice la Conferenza dei servizi; previa delibera di Giunta, promuove accordi di programma e conclude accordi sostitutivi di provvedimenti;

g) rappresenta il Comune nell'Assemblea dei Consorzi, anche attraverso un suo

delegato, con specifico mandato per ogni Assemblea;

h) surroga il Consiglio in caso di inadempienza nelle nomine di sua competenza;

i) previa delibera di Giunta, rappresenta il Comune in giudizio e compie gli atti conservativi dei suoi diritti;

l) firma gli atti esterni aventi contenuto discrezionale amministrativo, nonché gli atti generali.

m) emana i regolamenti;

n) adotta ordinanze nonché, come Ufficiale del Governo, i provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie previste dalla legge;

o) rilascia provvedimenti autorizzatori e concessori non attribuiti al Segretario, al Direttore Generale o ai dirigenti;

q) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti; impartisce a tal fine le direttive al Segretario, al Direttore Generale ed ai dirigenti;

r) vieta l'esibizione di atti riservati;

s) coordina e riorganizza, sentiti gli organismi di categoria più rappresentativi e la commissione consiliare competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

t) promuove verifiche ed indagini sull'attività del Comune;

u) convoca i comizi per i referendum consultivi;

u) stipula i contratti in rappresentanza dell'Ente in sostituzione del Segretario, qualora quest'ultimo sia ufficiale rogante e qualora i dirigenti siano impossibilitati o non siano tenuti a stipulare;

z) nell'ambito degli indirizzi del Consiglio, sovrintende e coordina rispettivamente l'attività degli Organismi ed Enti; riferisce annualmente al Consiglio sulla osservanza da parte degli stessi degli indirizzi consiliari e sul raggiungimento degli obiettivi;

aa) presiede l'udienza pubblica dei cittadini, l'assemblea popolare e delle associazioni; risponde alle istanze, petizioni e proposte dei cittadini anche per conto della Giunta e del Consiglio;

bb) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 22

(Vice Sindaco)

1. Il Vice Sindaco è nominato da Sindaco tra gli Assessori contestualmente alla nomina della Giunta e sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e negli altri casi previsti dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, ne fa le veci l'Assessore più anziano d'età.
3. Gli Assessori esterni al Consiglio non possono svolgere le funzioni di Vice Sindaco o di Assessore anziano.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

Organizzazione

ART. 23

(Organizzazione amministrativa e responsabilità di gestione)

1. L'Amministrazione Comunale è organizzata in Uffici e Servizi nonché in Settori, composti da più Uffici e Servizi omogenei, allo scopo di garantire tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
2. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi è determinata da apposito regolamento e deve essere ispirata ai principi di responsabilità, professionalità e flessibilità, nonché di efficacia, efficienza, economicità.
3. La pianta organica prevede la dotazione di personale per contingenti complessivi dei profili professionali nell'ambito delle singole categorie professionali, in modo da assicurare il maggior grado di flessibilità della struttura organizzativa in relazione ai programmi del Comune.
4. Al Segretario, al Direttore Generale e ai dirigenti è affidata l'attività gestionale, che è esercitata con i funzionari e gli operatori dipendenti, sulla base degli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle deliberazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, con potestà autonoma di scelta e di utilizzo degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato, sempre nell'ambito delle rispettive funzioni.
5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale al Segretario, al Direttore Generale ed ai propri dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

ART. 24

(Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, che lo sceglie nell'apposito Albo e dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario Comunale:

a) Partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.

b) Può partecipare alle Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

c) Su richiesta formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

d) Riceve dai Consiglieri richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale soggette a controllo eventuale ex artt. 38 e 39 - L. 127/97, nonché interrogazioni e mozioni.

e) Presiede l'Ufficio Elettorale in occasione di elezioni e referendum.

f) Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

g) Roga i contratti nei quali il Comune è parte.

h) Attesta, su dichiarazione dei messi, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e l'esecutività delle deliberazioni e degli atti.

i) Adempie ai compiti demandati dall'art.25-bis al Direttore Generale nel caso di mancata nomina di quest'ultimo.

ART. 25

(Vice Segretario)

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, svolgendo funzioni vicarie.

ART.25-BIS

(Direttore Generale)

1. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi ed a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Giunta e dal Consiglio, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

3. Il Direttore Generale ha la completa responsabilità della gestione dell'Ente e risponde al Sindaco ed alla Giunta del mancato perseguimento degli obiettivi prefissati.

4. Egli cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Collegiali e delle direttive

del Sindaco e si avvale della collaborazione dei Dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

5. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco con provvedimento motivato quando egli non riesca a raggiungere gli obiettivi o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di opportunità.

6. L'incarico di Direttore Generale termina quando il Sindaco cessa dalla carica per qualsiasi causa.

ART. 26

(Dirigenti)

1. Spetta ai dirigenti l'attività di direzione delle strutture organizzative e degli specifici programmi o progetti cui sono preposti. In particolare i dirigenti, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari:

a) emanano direttive ed ordini, autorizzano missioni, prestazioni straordinarie, congedi e permessi del personale, adottano provvedimenti di mobilità interna al Settore, propongono provvedimenti disciplinari, contestano addebiti e adottano le sanzioni del richiamo scritto e della censura, esercitano il potere sostitutivo nei casi di accertata inerzia ed inefficienza dei livelli immediatamente sottordinati;

b) adottano, nel Settore, Servizio o Ufficio di competenza, tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi e regolamenti, di atti, programmi e piani, a contenuto vincolato o comportanti una mera discrezionalità di carattere tecnico;

c) l'espletamento delle funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

d) curano, in conformità alle direttive del Segretario, del Direttore Generale, l'istruttoria delle deliberazioni e dei provvedimenti e formulano e sottoscrivono i pareri sulle proposte di deliberazione;

e) rilasciano notizie e documenti a cittadini e Consiglieri Comunali e rispondono alle istanze dei cittadini relative ai procedimenti di cui sono responsabili.

f) possono essere chiamati a coadiuvare l'Amministrazione nella gestione delle relazioni sindacali.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi i dirigenti utilizzano e organizzano le risorse finanziarie, il personale e gli Uffici a loro affidati.

3. Il regolamento specifica il raccordo funzionale tra i dirigenti e il Segretario e il Direttore Generale nonché quello con i funzionari e i responsabili dei Servizi e degli Uffici.

CAPO II

PROCEDIMENTO

ART. 27

(Procedimento amministrativo e responsabili dei procedimenti)

1. Se il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza o deve essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e, qualora non abbia contenuto generale, motivato.
2. Il regolamento e le singole delibere regolamentari determinano, per ciascun tipo di procedimento, quando ciò non sia direttamente stabilito dalla legge, il termine entro il quale esso deve concludersi; determinano altresì i funzionari responsabili del procedimento verso i cittadini e ne specificano i compiti.
3. In mancanza di prescrizione diversa ogni procedimento promosso da persone fisiche e giuridiche deve essere concluso entro trenta giorni, salvo proroga di altri trenta giorni per esigenze istruttorie e con provvedimento motivato.
4. Ogni procedimento amministrativo, anche se promosso da istanze, petizioni e proposte dei cittadini è organizzato nelle fasi fondamentali dell'istruttoria e del risultato finale. E' retto da criteri di economicità, efficacia e pubblicità e non può essere aggravato, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
5. L'esame delle proposte di deliberazione e delle mozioni è subordinato al rispetto del principio del "giusto procedimento" che comporta l'acquisizione preventiva dei pareri prescritti dall'art. 53, comma 1, primo periodo della legge 8.6.1990, N.142, come sostituito dall'art.13, comma 3 della legge 3.8.1999, N.265.
6. La concessione di contributi, sussidi o comunque di vantaggi economici è subordinata a deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.

ART. 28

(Partecipazione al procedimento)

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'Amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione nell'Albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento prendendo visione degli atti non sottratti dalla legge al diritto di accesso, presentando memorie scritte e documenti pertinenti.
4. L'Amministrazione può concludere accordi con gli intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla

legge, in sostituzione di questo.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei procedimenti e degli atti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Sono esclusi altresì i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia.

Titolo III

SERVIZI PUBBLICI

ART. 29

(Servizi pubblici locali)

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale sceglie la forma di gestione del servizio sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione previste ed in relazione alla migliore economicità, efficienza ed efficacia del servizio, anche in funzione del risparmio energetico e della tutela dall'inquinamento. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana o ad altri Organismi sovracomunali la gestione di funzioni e servizi di propria competenza per accrescerne la qualità e l'efficienza. In ogni caso deve favorire forme di raccordo tra soggetto gestore ed utenza.

3. Il Sindaco ed i Revisori dei Conti riferiscono almeno ogni anno al Consiglio, in sede di bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul costo dei servizi pubblici nonché sulla loro rispondenza alle esigenze dei cittadini, dandone adeguata pubblicità nelle forme più idonee.

4. Salve le riserve di legge ed in relazione ai servizi di propria competenza, il Comune delibera le tariffe o i corrispettivi a carico degli utenti e i contributi finanziari, al fine di perseguire l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi singoli o complessivi.

ART. 30

(Aziende speciali e istituzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale e dell'Istituzione è composto da non più di sette membri che eleggono nel proprio seno il Presidente.

2. Il Consiglio Comunale elegge il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale e dell'Istituzione scegliendo i membri tra esperti del settore e tra tecnici di amministrazione, esterni al Consiglio stesso, che siano eleggibili a Consiglieri Comunali. L'elezione avviene con voto limitato a due terzi dei membri, dopo la votazione di un documento programmatico di indirizzo. Nel Consiglio di Amministrazione deve essere garantita la presenza di uno o più membri indicati dalla minoranza consiliare. In caso di inosservanza degli indirizzi programmatici o di rottura del rapporto fiduciario, il Consiglio Comunale può revocare gli Amministratori secondo le norme sulla sfiducia alla Giunta Comunale.

3. Il Direttore dell'Azienda speciale è scelto per pubblico concorso e assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato o pubblico. Il Direttore della Istituzione può essere anche un Funzionario facente parte dell'Organico del Comune.

4. Le Aziende speciali e le Istituzioni hanno l'obbligo del pareggio economico del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. Ad esse vanno garantite risorse finanziarie compensative in relazione a casi di gratuità del servizio erogato od a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni che dovessero essere fissati dal Comune, dalla Regione o dallo Stato. Il bilancio evidenzia i costi e i ricavi di ciascun servizio.

5. Le istituzioni sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione stessa.

6. Gli Statuti delle Aziende speciali o delle Istituzioni sono approvati dal Consiglio comunale.

7. Gli altri atti fondamentali e cioè i Regolamenti, i bilanci, i programmi ed i piani attuativi degli indirizzi comunali, i conferimenti di capitale, la pianta organica, la nomina del Direttore e dei dirigenti, la disciplina delle tariffe e gli atti generali determinati dallo Statuto dell'Azienda e dal regolamento dell'Istituzione sono deliberati dai rispettivi Consigli di Amministrazione ed approvati entro trenta giorni dal Consiglio Comunale. La vigilanza e le funzioni ispettive sulle aziende e sulle Istituzioni sono esercitate dalla Giunta attraverso gli uffici comunali, salvi i controlli contabili e di gestione dei competenti revisori dei conti.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 31

(Associazioni, cooperazione, volontariato)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, anche su base regionale, il volontariato, la cooperazione e le altre associazioni volte a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio comunale. A tal fine:

a) sostiene la loro attività con strutture e con mezzi finanziari;

b) riconosce la rispettiva rappresentanza sociale e di interessi ai fini consultivi e di partecipazione;

c) concorda programmi comuni;

d) consente ad esse, con modalità regolamentate, l'accesso agli atti, alle informazioni e alle strutture dei servizi, concedendo ad essi anche la gestione e la manutenzione dei servizi stessi, previa convenzione ed accertamento dei requisiti.

2. E' istituito un Albo delle Associazioni operanti nel Comune, al quale si accede su domanda, corredata dallo Statuto e dall'atto costitutivo, dopo almeno due anni di attività.

3. L'iscrizione all'Albo è subordinata alla verifica dei fini sociali, non politici né meramente privati, all'assenza dei fini di lucro, al possesso dei requisiti di rappresentatività e alla pubblicità degli atti amministrativi e contabili.

4. L'iscrizione all'Albo è condizione per fruire del sostegno del Comune, salvi gli interventi di formazione per il nuovo associazionismo.

ART. 32

(Servizio di Protezione Civile)

1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione del Servizio di Protezione Civile come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e quale indispensabile supporto all'azione della Pubblica Amministrazione per fronteggiare eventi straordinari e calamità.

2. Ai fini del perseguimento delle suddette finalità, è istituito un Ufficio comunale di Protezione Civile, alle dirette dipendenze del Sindaco, con compiti di coordinamento e di raccordo con il Servizio volontario di Protezione Civile, nonché con tutti gli altri Organismi operanti nel settore, in conformità al Piano Provinciale ed al Piano Comunale di Protezione Civile.

3. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comunale sono disciplinati con apposito regolamento.

ART. 33

(Consulte)

1. Il Comune, al fine di assicurare una efficace consultazione della popolazione, attiva "Consulte" od Organismi simili, cui partecipino rappresentanti dei settori interessati dall'attività del Comune.
2. A tal fine è istituito, presso la Segreteria Generale del Comune, l'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza delle Consulte.
3. L'attività delle Consulte è disciplinata con apposito regolamento.

ART. 34

(Riunioni e assemblee)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e Organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione idonei locali secondo modalità che saranno stabilite con apposito regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale convoca assemblee di cittadini, di categorie, di associazioni:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
4. La convocazione di cui al comma 3 del presente articolo è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale.
5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 35

(Referendum consultivo)

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco a seguito di iniziativa, espressa nella forma della deliberazione del Consiglio Comunale ovvero di richiesta di almeno mille elettori, su semplici, univoci e chiari quesiti relativi a materie di esclusiva competenza del Comune.
2. Non è ammesso il referendum in materia di bilanci, tributi, tariffe, designazioni e nomine, pianificazione. In materia di programmazione è ammesso il

referendum nei casi e nelle forme previste dal Regolamento di cui al comma 9° del presente articolo.

3. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia il Consiglio Comunale.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del Comune.
5. Il referendum è efficace se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Il quesito approvato è quello che ha raccolto la maggioranza dei consensi validamente espressi.
6. Il Consiglio delibera sulla indicazione del referendum nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati.
7. Deliberazioni con contenuto contrastante rispetto al quesito approvato nella consultazione referendaria sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti il Collegio.
8. I referendum consultivi vengono effettuati insieme una volta l'anno, o nella stagione primaverile o in quella autunnale, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali.
9. Il referendum consultivo è disciplinato dal regolamento e ad esso si applicano le norme elettorali comunali in quanto compatibili.

ART. 36

(Diritto di istanza, petizione e proposta)

1. I cittadini, le Associazioni e gli Enti possono rivolgere al Comune, in forma scritta, istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi a tutela di interessi collettivi da parte dell'Amministrazione Comunale, degli Enti e delle Istituzioni dipendenti.
2. Le istanze, quali manifestazioni di volontà e di giudizio, anche dirette ad iniziare un procedimento, sono rivolte al Sindaco, o per esso al Consiglio o alla Giunta, al Segretario, al responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze.
3. Le petizioni sono richieste di interventi, di informazioni e di motivazioni su provvedimenti e comportamenti dell'Amministrazione, rivolte al Sindaco, o per esso al Consiglio o alla Giunta, secondo le rispettive competenze, nonché rivolte al Presidente degli Enti e delle Istituzioni dipendenti.
4. Le proposte sono soluzioni a questioni amministrative e ad esigenze collettive sottoposte al Sindaco, o per esso alla Giunta e al Consiglio, nonché sottoposte al Presidente degli Enti e delle Istituzioni dipendenti.
5. Le istanze, le petizioni e le proposte rivolte al Sindaco o per esso alla Giunta e al Consiglio, sono inviate al Segretario Comunale che, attraverso apposito ufficio, ne cura il protocollo, la trasmissione all'Organo competente nonché la risposta del Sindaco.

6. Le risposte alle istanze, petizioni e proposte di cui al comma 1 del presente articolo debbono essere date dai destinatari entro trenta giorni dal ricevimento ed entro sessanta giorni se è stata coinvolta la Giunta o il Consiglio, e debbono contenere le motivate opinioni e le determinazioni dell'Amministrazione nonché, se necessaria, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla Giunta o al Consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendano prendere, attinenti all'oggetto.

ART. 37

(Proposte di iniziativa popolare)

1. Almeno quattrocento cittadini elettori del Comune possono presentare al Consiglio proposte per l'adozione di atti amministrativi, nell'ambito delle sue competenze, nella forma della deliberazione.

2. Il Consiglio, previa tempestiva convocazione da parte del Sindaco, è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione e le procedure per il loro esame.

ART. 38

(Diritto di accesso e di informazione)

1. I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione. Il Segretario ne regola l'esercizio secondo le disposizioni del regolamento, il quale individua i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito.

2. La consultazione degli atti è gratuita, il rilascio di copie è sottoposto al solo pagamento del costo.

3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti e le informazioni riservate, per espressa disposizione del Sindaco, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

4. Il Comune promuove altresì la diffusione dell'informazione, tempestiva, esatta e completa, sull'attività amministrativa, avvalendosi, oltre che della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, dei mezzi di comunicazione che ritiene più idonei.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO

ART. 39

(Difensore civico)

Ai fini dell'applicazione dell'art.8 della legge 8.6.1990, N.142 il Comune, previa deliberazione consiliare, stipula apposita Convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per avvalersi dell'attività del Difensore Civico della

Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge R. 5.8.1986, N.17.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 40

(Collaborazione tra Enti)

1. Il Comune può sempre concludere accordi con ogni Amministrazione pubblica per svolgere in collaborazione attività di interesse comune.
2. Il Comune collabora in modo coordinato e con interventi complementari con la Provincia, la Regione e lo Stato; concorre in modo autonomo alla formazione dei loro piani e programmi e, per quanto di competenza, si conforma ad essi e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune collabora altresì con i Comuni limitrofi e con la Comunità Montana, per la gestione più efficiente di funzioni e di servizi che si prestano a gestioni associate od unitarie.
4. Il rappresentante del Comune in Enti ed Organismi pubblici, diversi da quelli dipendenti, presenta annualmente una relazione sull'attività svolta al Sindaco, che la sottopone al Consiglio Comunale unitamente al conto consuntivo.
5. Il Comune può delegare con apposita convenzione e a tempo determinato l'esercizio di funzioni o di servizi alla Comunità Montana o ad altri Organismi sovracomunali per una gestione associata più economica ed efficiente.
6. Il Comune può cooperare con Enti pubblici e privati appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria.

ART. 41

(Convenzioni e consorzi)

1. Il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento di funzioni e servizi, che per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente richiedono una forma semplice di cooperazione fra più soggetti locali. Nella convenzione può intervenire anche la Comunità Montana competente, quale Ente preposto all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
2. Il Comune costituisce consorzi con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento di più funzioni e servizi a rilevante impegno imprenditoriale che, per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente, richiedono una struttura tecnicamente adeguata di cooperazione tra più soggetti locali.

ART. 42

(Accordi di programma e conferenze di servizi)

1. Il Sindaco, previa deliberazione dell'Organo competente, promuove accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di prevalente competenza comunale che richiedono, per la loro realizzazione, un'azione integrata e coordinata di diversi livelli di governo o di soggetti pubblici.
2. Quando in un procedimento amministrativo l'Organo competente del Comune ritenga opportuno un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti o debba acquisire nulla osta o assensi di altre Amministrazioni pubbliche, il Sindaco o il Segretario o il dirigente responsabile può indire una conferenza di servizi di tutte le Amministrazioni interessate per concordare le determinazioni necessarie.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

ART. 43

(Finanza e bilancio)

1. Il Comune delibera il bilancio preventivo entro il 31 dicembre e quello consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo. Insieme al conto del bilancio e al conto del patrimonio, redige altresì l'inventario annuale dei propri beni.
2. Il pareggio economico e finanziario del bilancio va perseguito annualmente con una rigorosa amministrazione e con il concorso dei cittadini, in proporzione alla loro condizione di reddito e alla loro qualità di utenti dei beni e dei servizi comunali.
3. L'autonomia finanziaria è fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite e sull'autonomia impositiva prevista dalla legge.
4. La gestione del patrimonio e del demanio comunale deve ispirarsi ai principi di conservazione, valorizzazione ed utilità pubblica.
5. I trasferimenti erariali debbono principalmente essere utilizzati per garantire i servizi indispensabili, con particolare riguardo all'assistenza dei cittadini indigenti e bisognosi.
6. Salve le riserve di legge ed in relazione ai servizi di propria competenza, il Comune delibera tariffe o corrispettivi a carico degli utenti e contributi finanziari, al fine di perseguire l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi singoli o complessivi.
7. L'Economo ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro, nonché tutti coloro che siano incaricati della gestione dei beni del Comune, debbono rendere il conto della loro gestione al termine dell'esercizio o

alla cessazione del loro incarico.

8. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione contabile e finanziaria del Comune in conformità alla legge ed allo Statuto.

ART. 44

(Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione)

1. La revisione economico-finanziaria ed il controllo di efficacia ed efficienza della gestione del Comune e delle Istituzioni è affidata ad un Collegio di revisori composto, secondo le modalità ed i requisiti di legge, da tre membri eletti dal Consiglio, successivamente alla deliberazione del disciplinare d'incarico.

2. I revisori devono possedere, oltre alla capacità ed ai titoli professionali adeguati, i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. I revisori entrano nelle funzioni dopo aver sottoscritto il disciplinare di incarico nel quale sono determinati i compiti e gli onorari; decadono per la perdita dei requisiti di eleggibilità; sono revocati per inadempienza, preventivamente contestata, degli obblighi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal disciplinare.

4. Il Collegio dei revisori può in ogni momento riferire al Consiglio ed al Sindaco ed essere dagli stessi sentito in ordine a specifici fatti di gestione; deve presentare al Consiglio la relazione annuale che accompagna il conto consuntivo e la relazione semestrale, entrambe relative all'attività svolta, all'efficienza ed alla efficacia degli Uffici, dei Servizi e delle Istituzioni e contenenti proposte per migliorarne l'organizzazione ed i risultati.

5. Il Sindaco e i Consiglieri possono denunciare al Collegio fatti relativi alla gestione che ritengono indagabili o censurabili.

6. Il regolamento determina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio e ne specifica i rapporti con gli Organi elettivi, burocratici e con le Istituzioni.

ART. 45

(Controllo di gestione)

1. Il regolamento di contabilità determina le modalità del controllo di gestione, in modo da assicurare la razionale ed efficace acquisizione ed utilizzazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

2. Il Collegio dei revisori, in collaborazione con la struttura dell'Ente, ha la responsabilità del controllo di gestione e assicura il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione dei programmi.

3. Allegato al bilancio consuntivo viene presentato al Consiglio un rapporto di gestione che è la sintesi valutativa della corrispondente attività di controllo.

4. Il regolamento specifica gli strumenti del controllo di gestione, definisce le procedure di contabilizzazione e dei piani dei conti, individua i servizi per i quali si richiede una contabilità economica, nonché contenuti, periodicità e destinatari delle informazioni cui sono tenuti i dirigenti.

PARTE III

REVISIONE DELLO STATUTO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 46

(Modifiche dello Statuto)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate a scrutinio palese con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva, secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge.
2. Nessuna proposta di modifica può essere sottoposta all'esame del Consiglio se prima non sia stata affissa all'Albo pretorio per almeno trenta giorni e non ne sia stata data comunicazione ai cittadini anche a mezzo di manifesti murali.
3. Le proposte respinte dal Consiglio non possono essere ripresentate se non dopo due anni.
4. La deliberazione di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di adozione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e che avrà efficacia dal momento di entrata in vigore del nuovo.
5. Una sessione speciale del Consiglio per la verifica dell'idoneità dello Statuto e per la eventuale sua revisione viene indetta dopo tre anni dalla prima approvazione. Nella fase triennale di applicazione sperimentale non sono precluse modifiche specifiche ed urgenti dello Statuto.

ART. 47

(Termine per l'adozione dei regolamenti)

1. Oltre ai regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti, da approvare contestualmente allo Statuto, il regolamento del Consiglio e quello della partecipazione sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Fino alla adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.
3. Le norme dei regolamenti vigenti devono essere adeguate allo Statuto entro un anno dalla sua approvazione.

ART. 48

(Pubblicità dello Statuto)

1. Lo Statuto è a disposizione del pubblico presso la sede comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini.
2. Ad ogni giovane cittadino del Comune viene consegnata nel corso della

scuola dell'obbligo una copia dello Statuto insieme a quella della Costituzione repubblicana. Lo Statuto è illustrato in ogni scuola del Comune all'interno dei programmi di insegnamento concordati con le autorità scolastiche.

ART. 49

(Entrata in vigore)

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

* * *